

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 568-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori UCCHIELLI, GUALTIERI, BONAVITA, GAMBINI,
BONFIETTI, BERTONI e GRILLO

(V. Stampato n. 568)

approvato dal Senato della Repubblica il 25 settembre 1997

(V. Stampato Camera n. 4173)

*modificato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati l'11
febbraio 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 febbraio 1998*

—————
Benefici per le vittime della cosiddetta
«banda della Uno Bianca»
—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Elargizioni alle vittime e ai superstiti)

1. A favore delle vittime e dei superstiti dei delitti commessi dal gruppo criminale denominato «banda della Uno bianca» si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

2. Per le elargizioni da corrispondere ai sensi del comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 11, 13 e 16 della citata legge n. 302 del 1990.

3. Nei casi previsti dalla presente legge gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Elargizioni alle vittime e ai superstiti)**Identico.*

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno **1998**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»** dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

Identico.